

## Allegato 1 – Mappatura dei Conflitti di Interesse

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Strumenti finanziari interessati
1	<b>Ricezione e trasmissione di ordini</b>	<p>La Banca è esposta a situazioni di conflitto di interesse ogniqualvolta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>lo strumento finanziario oggetto del servizio risulti di propria emissione</li> <li>il servizio venga prestato mediante contatto telefonico e/o allo sportello. In tali circostanze, infatti, si potrebbe verificare la possibilità che la Banca avvantaggi un cliente a discapito di un altro, non adempiendo all'obbligo di trasmettere tempestivamente gli ordini, nel rispetto della priorità di ricezione degli stessi.</li> </ul>	<p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-Bankitalia, sono le seguenti:</p> <p><b>b)</b> la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo.</p> <p><b>c)</b> esistenza di un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato.</p>	<p>Con riferimento alla fattispecie di conflitto di interesse riconducibile alla lett. b), la Banca dovrà darne adeguata <b>disclosure</b>, in quanto le misure di gestione adottate non consentono di mitigare il rischio di pregiudizio degli interessi della clientela.</p> <p>Per quanto concerne la lett. c), le possibili misure necessarie ad assicurare il rispetto delle priorità di ricezione degli ordini sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>emanazione di <b>istruzioni operative</b> che disciplinano le regole di inserimento degli ordini stessi in procedura</li> <li>richiamo al rispetto del <b>Codice di Comportamento</b>, al fine di prevedere uno specifico divieto per gli operatori di <i>front office</i> di favorire alcuni clienti a scapito di altri nell'attività di trasmissione degli ordini ricevuti.</li> <li>utilizzo di <b>procedure informatiche</b> di interconnessione predisposte per il rispetto delle priorità di inserimento e ricezione degli ordini, sul cui corretto utilizzo e funzionamento sono previsti controlli periodici.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>azioni quotate su mercati regolamentati nazionali e non</li> <li>obbligazioni, euroobbligazioni e titoli di stato quotati su mercati regolamentati nazionali</li> <li>derivati quotati su mercati regolamentati nazionali e non</li> <li>etf, diritti, warrants, obbligazioni convertibili quotati sui mercati regolamentati nazionali</li> <li>obbligazioni non quotate o quotate su mercati regolamentati non nazionali</li> <li>etf quotati su mercati regolamentati non nazionali</li> </ul>

## Allegato 1 – Mappatura dei Conflitti di Interesse

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Strumenti finanziari interessati
2	<p><b>Ricezione e trasmissione di ordini</b></p> <p><b>Negoziazione per conto proprio</b></p>	<p>Nell'ambito della prestazione del servizio di ricezione e trasmissione, la Banca potrebbe eseguire l'ordine di un cliente con contropartita il portafoglio di proprietà, anziché trasmettere l'ordine ad un individuato <i>broker</i> terzo. In tale circostanza, infatti, la Banca potrebbe realizzare un guadagno o evitare una perdita finanziaria a spese del cliente, avendo inoltre nel risultato dell'operazione un interesse distinto dallo stesso.</p>	<p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;</li> <li>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo.</li> </ul>	<p>Misure di gestione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• formalizzazione della strategia di esecuzione / trasmissione degli ordini dei clienti (<b>Execution / Transmission Policy</b>), nella quale sono indicate per ciascuna tipologia di strumento finanziario trattato, il servizio di investimento prestato e le sedi di esecuzione/broker contemplate/i</li> <li>• richiamo al rispetto del <b>Codice di Comportamento</b></li> <li>• emanazione di <b>istruzioni operative</b> volte a disciplinare il comportamento degli operatori di front office, tali da garantire la tutela degli interessi della clientela. In particolare, nella scelta del servizio di investimento (ricezione e trasmissione <i>versus</i> negoziazione conto proprio), in corrispondenza del medesimo strumento finanziario, la Banca adotterà procedure operative e di controllo volte a non pregiudicare gli interessi dei clienti. Tale circostanza dovrà comunque essere oggetto di informativa alla clientela.</li> <li>• <b>indipendenza del sistema retributivo</b> dei soggetti che prestano il servizio di ricezione e trasmissione di ordini dalle performance conseguite nell'ambito della gestione del portafoglio di proprietà;</li> <li>• <b>separatezza funzionale</b> tra le unità organizzative che gestiscono le proposte di negoziazione in conto proprio tramite alimentazione del paniere titoli e quelle che ricevono gli ordini dalla clientela.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• obbligazioni non quotate o quotate su mercati comunitari illiquidi</li> <li>• pronti contro termine</li> <li>• derivati non quotati</li> </ul>

## Allegato 1 – Mappatura dei Conflitti di Interesse

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Strumenti finanziari interessati
3	<p><b>Ricezione e trasmissione di ordini</b></p> <p><b>Consulenza in materia di investimenti</b></p>	<p>Le fattispecie di conflitto di interessi si potrebbero configurare nel caso in cui nell'ambito della prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini venisse erogato, dalla medesima unità organizzativa, anche il servizio di consulenza in materia di investimenti, valutando le istanze della clientela e le opportunità offerte dal mercato.</p>	<p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;</li> <li>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo.</li> </ul>	<p>Al fine di mitigare i rischi connessi alle fattispecie di conflitto in oggetto, la Banca ha adottato le seguenti misure di gestione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• richiamo al rispetto del <b>Codice di Comportamento</b></li> <li>• emanazione di <b>istruzioni operative</b> al fine di prevedere un obbligo per gli operatori che svolgono il servizio di consulenza di agire in modo onesto, equo e professionale e di garantire l'assoluta indipendenza rispetto alle raccomandazioni personalizzate fornite alla clientela</li> <li>• <b>indipendenza del sistema retributivo</b> dei soggetti che esercitano attività in potenziale conflitto di interesse. In particolare, sarà garantita l'indipendenza del sistema retributivo dei soggetti coinvolti nella prestazione del servizio di consulenza, rispetto al numero di ordini intermediati riferibili a specifici emittenti/specifici strumenti finanziari.</li> </ul>	<p>Tutti gli strumenti finanziari previsti nella ID 1, ad eccezione di quelli esclusi dal servizio di consulenza "base" (delibera CdA 24/10/2007), come peraltro riportato nel Contratto Quadro per la Prestazione dei Servizi di Investimento, articolo 19.</p>

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Strumenti finanziari interessati
4	<b>Negoziazione per conto proprio</b>	<p>L'esecuzione in conto proprio di ordini su strumenti finanziari potrebbe dare origine a conflitti di interesse riconducibili alle seguenti fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le <b>modalità di determinazione del prezzo</b> degli strumenti trattati potrebbe consentire alla Banca di ottenere un guadagno finanziario a scapito del cliente, ovvero favorire determinati clienti a discapito di altri (ad esempio applicando prezzi più favorevoli ai venditori di prestiti obbligazionari sottoscritti quando questi si traducano in prezzi sfavorevoli per i successivi acquirenti. Tali eventualità potrebbero manifestarsi sia su negoziazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione sia, più genericamente, su strumenti finanziari non quotati o quotati su Mercati Regolamentati illiquidi;</li> <li>la <b>Banca è emittente</b> degli strumenti finanziari oggetto di negoziazione.</li> </ul>	<p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;</li> <li>la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;</li> <li>la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato.</li> </ol>	<p>Misure di gestione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>adozione di un <b>processo di determinazione dei prezzi</b> trasparente, oggettivo, non soggetto ad asimmetrie informative, che potrebbero alterare il livello di consapevolezza degli investitori e strutturato nel rispetto della Strategia di Trasmissione ed Esecuzione di ordini (<b>Execution / Transmission Policy</b>)</li> <li>adozione di controlli periodici di quanto al punto precedente</li> <li>Nell'ipotesi in cui la Banca sia emittente dello strumento finanziario oggetto del servizio di investimento, tale circostanza sarà resa nota ai clienti mediante apposita <b>disclosure</b>, in quanto le misure di gestione, che dovrebbero essere comunque adottate, non consentirebbero di mitigare il rischio di pregiudizio per i clienti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Obbligazioni di propria emissione</li> <li>Altre obbligazioni non quotate o quotate su mercati comunitari illiquidi</li> <li>pronti contro termine</li> <li>derivati non quotati</li> </ul>

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Strumenti finanziari interessati
5	<p><b>Negoziazione per conto proprio</b></p> <p><b>Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente</b></p>	<p>Nell'ambito dell'erogazione del servizio di negoziazione in conto proprio potrebbe verificarsi l'eventualità che la Banca presti al cliente il servizio di collocamento sui medesimi strumenti finanziari al fine di lucrare margini commissionali più alti.</p>	<p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;</li> <li>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;</li> <li>e) la Banca riceve o potrebbe ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione al servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.</li> </ul> <p>Il conflitto sussiste quando il modello operativo dell'attività di intermediazione prevede che gli stessi strumenti finanziari siano trattati in negoziazione conto proprio e mediante il servizio di collocamento.</p>	<p>Il modello operativo adottato prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- che le eventuali negoziazioni in conto proprio di titoli interessati dal conflitto indicato saranno svolte alle medesime condizioni del collocamento oppure saranno evitate fino al termine del periodo di collocamento.</li> <li>- <b>istruzioni operative</b> volte a disciplinare il comportamento degli operatori di <i>front office</i>, tali da garantire la tutela degli interessi della clientela. In particolare, nella scelta del servizio di investimento (negoziazione conto proprio versus collocamento), in corrispondenza del medesimo strumento finanziario, la Banca opererà in modo da non pregiudicare gli interessi dei clienti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obbligazioni di propria emissione</li> <li>• Titoli emessi da terzi collocati dalla Banca</li> </ul>

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Strumenti finanziari interessati
6	<p><b>Negoziazione per conto proprio</b></p> <p><b>Consulenza in materia di investimenti</b></p>	<p>Le fattispecie di conflitto si potrebbero configurare nell'ipotesi in cui la Banca, congiuntamente alle prestazioni del servizio di negoziazione conto proprio, svolgesse anche attività di consulenza avente ad oggetto la stessa tipologia di strumenti finanziari. In tale circostanza, infatti, gli interessi della Banca connessi con le posizioni di rischio assunte nell'ambito dell'attività di negoziazione in conto proprio potrebbero influenzare le raccomandazioni fornite ai clienti, nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza.</p>	<p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a)</b> possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;</li> <li><b>b)</b> la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;</li> <li><b>d)</b> la Banca svolga la medesima attività del cliente.</li> </ul>	<p>Secondo il principio di proporzionalità, la struttura organizzativa della Banca non prevede una netta separazione di compiti tra operatori addetti allo svolgimento del servizio di consulenza e quelli che possono prestare il servizio di negoziazione conto proprio di ordini.</p> <p>Tuttavia è prevista l'indipendenza del sistema retributivo degli operatori dell'area interessata rispetto a specifici emittenti / specifici strumenti finanziari negoziati in conto proprio.</p> <p>Nell'ipotesi in cui tale misura di gestione non sia sufficiente a mitigare il rischio di ledere gli interessi della clientela la Banca fornirà adeguata informativa (<b>disclosure</b>).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• obbligazioni non quotate o quotate su mercati comunitari illiquidi</li> <li>• pronti contro termine</li> </ul>

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Strumenti finanziari interessati
7	<p><b>Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente</b></p>	<p>La Banca può presentare interessi in conflitto con la clientela in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• potrebbe trattarsi di strumenti finanziari di propria emissione;</li> <li>• gli strumenti finanziari in oggetto sono stati emessi da soggetti in rapporto di credito con la Banca (nel caso sia stato accordato un finanziamento "rilevante", cioè quando il rapporto tra linee di credito accordate dalla Banca al "gruppo economico" di tali soggetti e il patrimonio di vigilanza della Banca stessa, superi il valore soglia del 3%). In tale circostanza, infatti, la Banca potrebbe ottenere il rimborso del finanziamento erogato mediante i proventi del collocamento;</li> <li>• trattasi di strumenti per i quali soggetti terzi (es. emittenti) pagano incentivi, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto;</li> <li>• trattasi di strumenti di un emittente con il quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari.</li> </ul>	<p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a)</b> possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;</li> <li><b>b)</b> la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;</li> <li><b>c)</b> la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi diclienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;</li> <li><b>e)</b> la Banca riceve o potrebbe ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.</li> </ul>	<p>Da una prima analisi delle fattispecie di conflitti di interesse rilevate, sembra potersi escludere la possibilità di adottare misure organizzative atte a mitigare il rischio di potenziali pregiudizi per i clienti. Pertanto, tali conflitti sono oggetto di adeguata <b>disclosure</b> alla clientela. Con riferimento alla fattispecie riconducibile alla lett. <b>e)</b> al fine di scongiurare l'esistenza di incentivi "illegittimi" è stata elaborata apposita policy volta all'individuazione, valutazione e gestione di incentivi pagati alla Banca da emittenti di titoli terzi. La Banca renderà noti ai clienti gli incentivi considerati ammissibili tramite l'inserimento nell'informativa contrattuale della sintesi sulle retrocessioni percepite da terzi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obbligazioni di propria emissione</li> <li>• Strumenti finanziari emessi da soggetti terzi con i quali la Banca ha rapporti di fornitura, partecipazione o altri rapporti d'affari e per i quali gli stessi soggetti pagano alla Banca incentivi, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto</li> </ul>

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Strumenti finanziari interessati
8	<p><b>Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente</b></p> <p><b>Consulenza in materia di investimenti</b></p>	<p>Le fattispecie di conflitto di interessi si potrebbero configurare nell'ipotesi in cui la Banca, nell'ambito della prestazione del servizio di collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente di strumenti finanziari, provvedesse ad erogare, mediante la medesima unità organizzativa, anche attività di consulenza in materia di investimenti, valutando le istanze della clientela e le opportunità offerte dal mercato.</p>	<p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;</li> <li>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;</li> <li>c) la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;</li> <li>e) la Banca riceve o può ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione al servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.</li> </ul>	<p>La Banca procederà ogniqualvolta sia possibile, nei confronti di tutti i clienti, con l'abbinamento del servizio di consulenza al collocamento di strumenti finanziari che permette di presumere l'accrescimento della qualità dei servizi resi alla clientela, che costituisce uno dei requisiti principali per rendere legittimi gli incentivi percepiti nella prestazione del servizio di collocamento.</p> <p>Misure di gestione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• richiamo al rispetto del <b>Codice di Comportamento</b></li> <li>• emanazione di <b>istruzioni operative</b> al fine di prevedere un obbligo per gli operatori che svolgono il servizio di consulenza di agire in modo onesto, equo e professionale e di garantire l'assoluta indipendenza rispetto alle raccomandazioni personalizzate fornite alla clientela</li> <li>• <b>indipendenza del sistema retributivo</b> dei soggetti che esercitano attività in potenziale conflitto di interesse. Sarà garantita l'indipendenza del sistema retributivo dei soggetti coinvolti nella prestazione del servizio di consulenza, rispetto alle <i>performance</i> perseguite nella prestazione del servizio di collocamento.</li> <li>• Con riferimento alla fattispecie riconducibile alla lett. <b>e)</b> al fine di scongiurare l'esistenza di incentivi "illegittimi" è stata elaborata apposita policy volta all'individuazione, valutazione e gestione di incentivi pagati alla Banca da emittenti di titoli terzi.</li> </ul>	<p>Tutti gli strumenti finanziari oggetto di collocamento da parte della Banca.</p>

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Strumenti finanziari interessati
9	<p><b>Sottoscrizione e/o collocamento di strumenti finanziari con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente</b></p>	<p>Nello svolgimento del servizio di investimento in oggetto la Banca è esposta a situazioni di conflitto di interesse insiti nella prestazione del servizio collocamento stesso a favore della clientela, in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• potrebbe avere nel risultato dell'operazione un interesse distinto rispetto a quello del cliente, connesso alla garanzia prestata all'emittente degli strumenti finanziari trattati;</li> <li>• gli strumenti finanziari in oggetto sono stati emessi da soggetti in rapporto di credito con la Banca. In tale circostanza, infatti, la Banca potrebbe ottenere il rimborso del finanziamento erogato mediante i proventi del collocamento;</li> <li>• trattasi di strumenti per i quali soggetti terzi (es. emittenti) pagano incentivi, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi dalle commissioni normalmente fatturate per il servizio in oggetto.</li> <li>• trattasi di strumenti di un emittente con il quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari.</li> </ul>	<p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a)</b> possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;</li> <li><b>b)</b> la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;</li> <li><b>c)</b> la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato.</li> <li><b>e)</b> la Banca riceve o potrebbe ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.</li> </ul>	<p>Da una prima analisi delle fattispecie di conflitti di interesse rilevate, sembra potersi escludere la possibilità di adottare misure organizzative atte a mitigare il rischio di potenziali pregiudizi per i clienti. Pertanto, tali conflitti sono oggetto di adeguata <b>disclosure</b> alla clientela.</p> <p>Con riferimento alla fattispecie riconducibile alla lett. <b>e)</b> al fine di scongiurare l'esistenza di incentivi "illegittimi" è stata elaborata apposita policy volta all'individuazione, valutazione e gestione di incentivi pagati alla Banca da emittenti di titoli terzi. La Banca renderà noti ai clienti gli incentivi considerati ammissibili tramite l'inserimento nell'informativa contrattuale della sintesi sulle retrocessioni percepite da terzi</p>	<p>Strumenti finanziari emessi da soggetti terzi con i quali la Banca ha rapporti di fornitura, partecipazione o altri rapporti d'affari e per i quali gli stessi soggetti pagano alla Banca incentivi, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto</p>

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Strumenti finanziari interessati
10	<p><b>Sottoscrizione e/o collocamento di strumenti finanziari con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente</b></p> <p><b>Consulenza in materia di investimenti</b></p>	<p>Le fattispecie di conflitto di interesse si potrebbero configurare nell'ipotesi in cui la Banca, nell'ambito della prestazione del servizio di collocamento con garanzia di strumenti finanziari, provvedesse ad erogare, mediante la medesima unità organizzativa, anche attività di consulenza in materia di investimenti, valutando le istanze della clientela e le opportunità offerte dal mercato. In tali circostanze, infatti, la Banca potrebbe fornire raccomandazioni personalizzate allo scopo di favorire il collocamento di strumenti finanziari, così da limitare l'impatto che la garanzia prestata all'emittente potrebbe avere sul portafoglio di proprietà.</p>	<p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;</li> <li>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;</li> <li>c) la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato.</li> </ul>	<p>La Banca procederà ogniqualvolta sia possibile, nei confronti di tutti i clienti, con l'abbinamento del servizio di consulenza al collocamento di strumenti finanziari che permette di presumere l'accrescimento della qualità dei servizi resi alla clientela, che costituisce uno dei requisiti principali per rendere legittimi gli incentivi percepiti nella prestazione del servizio di collocamento.</p> <p>Misure di gestione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• richiamo al <b>Codice di Comportamento</b></li> <li>• emanazione di <b>istruzioni operative</b> al fine di prevedere un obbligo per gli operatori che svolgono il servizio di consulenza di agire in modo onesto, equo e professionale e di garantire l'assoluta indipendenza rispetto alle raccomandazioni personalizzate fornite alla clientela</li> <li>• <b>indipendenza del sistema retributivo</b> dei soggetti che esercitano attività in potenziale conflitto di interesse. Sarà garantita l'indipendenza del sistema retributivo dei soggetti coinvolti nella prestazione del servizio di consulenza, rispetto alle <i>performance</i> perseguite nella prestazione del servizio di collocamento.</li> <li>• Con riferimento alla fattispecie riconducibile alla lett. <b>e)</b> al fine di scongiurare l'esistenza di incentivi "illegittimi" è stata elaborata apposita policy volta all'individuazione, valutazione e gestione di incentivi pagati alla Banca da emittenti di titoli terzi.</li> </ul>	<p>Tutti gli strumenti finanziari oggetto di collocamento da parte della Banca con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente.</p>

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Strumenti finanziari interessati
11	<b>Gestione di portafogli</b>	<p>I conflitti di interesse insiti nella prestazione del servizio di gestione individuale portafogli di investimento della clientela, derivano dalla possibilità per l'unità organizzativa incaricata di trattare strumenti finanziari emessi dalla Banca stessa, ovvero emessi da società con le quali si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari o da società finanziate in misura rilevante.</p> <p>Tali conflitti di interesse si manifestano, inoltre, in presenza di incentivi diversi dalle commissioni normalmente fatturate per il servizio in oggetto, pagati da soggetti diversi dal cliente (es. emittenti di strumenti finanziari, società di gestione di OICR, negoziatori terzi, etc.).</p>	<p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>b)</b> la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;</li> <li><b>c)</b> la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;</li> <li><b>e)</b> la Banca riceve o potrebbe ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.</li> </ul>	<p>L'adozione di misure organizzative ed operative volte alla gestione dei conflitti di interesse, insiti nella prestazione del servizio di gestione di portafogli di investimento, sembra non essere sufficiente a mitigare il rischio di ledere gli interessi della clientela. Pertanto, dovrà essere data adeguata disclosure ai clienti circa l'esistenza di tali situazioni di conflitto prima di procedere con la prestazione del servizio di investimento.</p> <p>Misure organizzative:</p> <p>Nessuna: attualmente la Banca non offre alla sua clientela il servizio di Gestione Portafogli.</p>	Nessuno.

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Strumenti finanziari interessati
12	<p><b>Gestione di portafogli</b></p> <p><b>Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente</b></p>	<p>L'esistenza di conflitti di interesse nella prestazione del servizio di investimento in esame deriva dalla possibilità, per l'unità organizzativa incaricata, di inserire nei portafogli gestiti per conto dei clienti strumenti finanziari per i quali la Banca presta contestualmente attività di collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente. In tali circostanze, infatti, la Banca:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• potrebbe lucrare le commissioni derivanti dalla prestazione congiunta di entrambi i servizi di investimento;</li> <li>• potrebbe realizzare operazioni su strumenti finanziari di propria emissione e/o emessi da società appartenenti al Sistema del Credito Cooperativo;</li> <li>• potrebbe realizzare operazioni su strumenti finanziari emessi da società finanziate in misura rilevante ed ottenere con i proventi del collocamento il rimborso del credito erogato.</li> </ul>	<p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti:</p> <p><b>a)</b> possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;</p> <p><b>b)</b> la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo.</p>	<p>L'adozione di misure organizzative ed operative volte alla gestione dei conflitti di interesse, insiti nella prestazione del servizio di gestione di portafogli di investimento, sembra non essere sufficiente a mitigare il rischio di ledere gli interessi della clientela. Pertanto, dovrà essere data adeguata disclosure ai clienti circa l'esistenza di tali situazioni di conflitto prima di procedere con la prestazione del servizio di investimento.</p> <p>Misure organizzative:</p> <p>Nessuna: attualmente la Banca non offre alla sua clientela il servizio di Gestione Portafogli.</p>	<p>Nessuno.</p>

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Strumenti finanziari interessati
13	<p><b>Gestione di portafogli</b></p> <p><b>Negoziazione per conto proprio</b></p>	<p>La prestazione del servizio di gestione di portafogli e lo svolgimento contestuale di un'attività di proprietary trading avente ad oggetto la stessa tipologia di strumenti finanziari genera conflitti di interesse in quanto, gli interessi della Banca connessi con le posizioni di rischio assunte nell'ambito dell'attività di proprietary trading potrebbero influenzare le scelte di investimento effettuate dalla Banca stessa per conto dei clienti gestiti.</p>	<p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a)</b> possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;</li> <li><b>b)</b> la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;</li> <li><b>d)</b> la Banca svolge la stessa attività del cliente.</li> </ul>	<p>L'adozione di misure organizzative ed operative volte alla gestione dei conflitti di interesse, insiti nella prestazione del servizio di gestione di portafogli di investimento, sembra non essere sufficiente a mitigare il rischio di ledere gli interessi della clientela. Pertanto, dovrà essere data adeguata disclosure ai clienti circa l'esistenza di tali situazioni di conflitto prima di procedere con la prestazione del servizio di investimento.</p> <p>Misure organizzative:</p> <p>Nessuna: attualmente la Banca non offre alla sua clientela il servizio di Gestione Portafogli.</p>	<p>Nessuno.</p>

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Strumenti finanziari interessati
14	<b>Consulenza in materia di investimenti</b>	La prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti non genera di per sé conflitti di interesse, a meno che a tale attività non vengano abbinata la prestazione di altri servizi di investimento o abbia ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione e/o emesse da società con la quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari.	Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti:a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo.	<p>I rischi di pregiudizio per gli interessi della clientela, connessi con la prestazione del servizio di consulenza avente ad oggetto strumenti finanziari per i quali la Banca presenta interessi confliggenti, non possono essere mitigati mediante l'adozione di opportune misure organizzative. Pertanto, tali conflitti saranno oggetto di adeguata <b>disclosure</b>. Pur non presentando ulteriori conflitti di interesse, la Banca nella prestazione di tale servizio di investimento adotterà una serie di provvedimenti organizzativi ed operativi volti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rendere trasparente al cliente che le raccomandazioni fornite rientrano nell'ambito della prestazione di un servizio di investimento (consulenza);</li> <li>• garantire opportune cautele contrattuali, formalizzando un contratto scritto con il cliente e acquisendo attestazioni comprovanti le raccomandazioni fornite opportunamente sottoscritte;</li> <li>• ottenere tutte le informazioni necessarie per una corretta valutazione di adeguatezza delle raccomandazioni fornite alla clientela.</li> </ul>	Tutti gli strumenti finanziari ad eccezione di quelli esclusi dal servizio di consulenza "base" (delibera CdA 24/10/2007) così come riportato nel Contratto Quadro per la Prestazione dei Servizi di Investimento, articolo 19.